

In sede di verifica dell'anomalia delle offerte presentate nelle gare per l'aggiudicazione di appalti, compito primario del giudice amministrativo è quello di accertare se il potere della stazione appaltante sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. In tale ottica, il superamento - grazie anche alle novità introdotte dall' art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205 in tema di consulenza tecnica - degli ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in astratto la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo cui la legge affida la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, salvo il caso in cui tale giudizio risulti inficiato da evidenti sintomi di inattendibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7346 del 2004). In ordine all'effettiva incidenza delle voci di prezzo per la parte non giustificata deve ritenersi che, quando gli importi rimasti non giustificati hanno dimensione percentualmente assai modesta non risulta inficiato il giudizio positivo formulato dall'amministrazione sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, nell'aggiudicazione dei contratti di appalto di opere pubbliche, la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica delle offerte anomale è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale. Pertanto, anche se ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. le giustificazioni relative all'offerta anomala debbono riguardare le "voci di prezzo" più significative che concorrono a formare l'offerta, ciò non vuol dire che in un appalto a corpo i singoli prezzi debbano essere giustificabili in sé e per sé, a prescindere dalla loro incidenza sull'offerta complessiva, essendo invece necessario tener conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti (ad es. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6217 del 2001).